

N. 03961/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00832/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2010, proposto da:
Comune di Pignataro Maggiore in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pisciotta, con domicilio eletto presso Stefania Pisciotta in Napoli, Salita Pontecorvo N.86;

contro

Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Maria Talarico, con domicilio eletto presso Guido Maria Talarico in Napoli, Via S.Lucia,81-C/0 Avvocatura Regionale;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale della Giunta regionale della Campania area coordinamento ecologia n.654 del 16/07/2009 di diniego contributo per sito di trasferimento rifiuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il **Comune di Pignataro Maggiore** impugna il decreto dirigenziale regionale n. 654 del 16.7.2009 con il quale la Regione Campania, dopo aver ammesso il Comune al finanziamento per la realizzazione di un sito di trasfenza per lo stoccaggio di rifiuti nel periodo dell'emergenza rifiuti in Campania per € 67.912,47 come da comunicazione del 18.3.2009, essendo venuta successivamente a conoscenza attraverso la nota del Comune prot. 5742 del 25.6.2009 del fatto che il sito era stato sottoposto a sequestro preventivo penale il 26.7.2008, si determinava al diniego del predetto contributo.

1.2. Con Ordinanza collegiale n. 1313/2015 la Sezione disponeva l'acquisizione di una serie di documenti, non prodotti in allegato all'atto introduttivo, tra i quali, in particolare, una relazione del competente servizio comunale attestante l'avvenuta utilizzazione del sito de quo nel periodo emergenziale di cui all'ordinanza commissariale n. 466/2007 nonché una relazione ricostruttiva della vicenda da parte della Regione Campania.

L'istruttoria veniva effettuata, il Comune producendo il 31.3.2015 la richiesta relazione e la Regione depositando il 4.4.2015 la richiesta documentazione.

L'Ente regionale produceva memoria di discussione il 23.5.2015.

Alla pubblica Udienza del 25 giugno 2015 sulle conclusioni delle parti la causa veniva ritenuta in decisione.

2.1. Con un unico motivo di ricorso il deducente Comune rubrica tra l'altro difetto ed errore dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità, sviamento, lamentando che il diniego del concesso contributo è dipeso unicamente dall'avvenuto provvedimento di sequestro preventivo penale del sito oggetto di causa, che il Comune assume essere stato utilizzato dal 1.4.2008 al 26.6.2008, data di adozione del provvedimento di sequestro oltre che nei vari periodi di dissequestro dello stesso, discendendone la sua utilizzazione proficua nel periodo dell'emergenza, contrariamente a quanto sostiene la Regione.

2.2. La doglianza è infondata, e va conseguentemente disattesa, siccome smentita dalla documentazione acquisita in esecuzione della suindicata Ordinanza.

Invero, rammentato che con ordinanza commissariale n. 466/2007 il Prefetto di Napoli, Commissario delegato a fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania disponeva che il Presidenti delle Province quali sub – commissari programmassero l'attivazione di siti di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti nel periodo dell'emergenza, risulta per tabulas che il GIP del Tribunale di Napoli con decreto n. 29004/2008 del 26.6.2008 versato in atti, dispose il sequestro del sito realizzato dal **Comune di Pignataro Maggiore** a causa di una serie di irregolarità concernenti l'area di interesse, penalmente rilevanti e che il 28.7.2008 ne pronunciò il temporaneo dissequestro al solo fine di rimuovere i rifiuti ivi stoccati, ossia, come precisato nel decreto di dissequestro, per "l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato". Non si rinvencono agli atti provvedimenti che avessero autorizzato il ripristino dell'attività di ordinario stoccaggio del sito.

Il Comune ha depositato nel quadro della disposta istruttoria collegiale, il decreto di restituzione di cose sequestrate assunto dal P.M. dott. Pasquale Ucci solo il 9.12.2009 con relativo verbale di notifica e restituzione di cose sequestrate della Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore del 17.12.2009.

Ne consegue che dal 26.6.2008, data del sequestro penale del sito, lo stesso è rimasto inutilizzabile ed inutilizzato dal Comune per un anno e mezzo, ossia fino al 17.12.2009, data di riconsegna e di notifica del decreto di dissequestro del 9.12.2009.

Ragion per cui durante la fase dell'emergenza rifiuti in Campania, che è stata dichiarata cessata al 31.12.2009 dal D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con L. 4.7.2008, n. 123, il sito di trasferimento realizzato dal **Comune di Pignataro Maggiore** e oggetto del revocato finanziamento, è rimasto inutilizzato, atteso che i temporanei periodi di dissequestro dello stesso erano finalizzati alla sola rimozione dei rifiuti ivi stoccati.

La causa del disposto diniego, enucleata dall'Ente resistente ed esternata nel provvedimento all'esame del Collegio, è, dunque, pienamente valida e sussistente. Da tanto discende l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto respinto con condanna del **Comune di Pignataro Maggiore** al pagamento delle spese di lite in favore della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o respinge. Condanna il **Comune di Pignataro Maggiore** a pagare alla Regione Campania le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 oltre accessori, se dovuti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei Magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)